Nella causa

tra

il signor ANTOINE KERGALL,

con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avvocato G. Margue, ivi, rue Alphonse München 6,

parte ricorrente,

rappresentato dall'avvocato Pierre Chareyre,
patrocinante presso il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, Parigi,

c

l'ASSEMBLEA COMUNE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto a Lussemburgo presso i propri uffici, rue Beaumont 19a,

parte convenuta,

rappresentata dal suo Segretario Generale,
signor M. F. F. A. de Nerée tot Babberich,
in qualità di agente,
assistito dall'avvocato Jean Goutard,
patrocinante presso il Consiglio di Stato e la Cassazione, Parigi,

causa che ha per oggetto il pagamento di indennità e risarcimento di danni a seguito del mancato rinnovo del contratto d'impiego del ricorrente.

LA CORTE,

composta dai Signori:

Massimo Pilotti, *Presidente,*
L. Delvaux e A. van Kleffens, *Presidenti di Sezione,*
P. J. S. Serrarens e O. Riese, *Giudici,*
Avvocato Generale: K. Roemer,
Cancelliere: A. Van Houte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

1° Il signor Antoine Kergall, già dipendente dell'Assemblea Comune, ha presentato in data 14 gennaio 1955, depositandolo nella Cancelleria della Corte, un ricorso nel quale ha formulato le seguenti conclusioni:

«Piaccia alla Corte

dichiarare ricevibile il ricorso,

Accoglierlo nel merito e dichiarare che la decisione del Bureau dell'Assemblea Comune di data 15 giugno 1953, è stata illegittimamente adottata;

Accertare di conseguenza che detto provvedimento ha cagionato al ricorrente un danno per il quale gli è dovuta riparazione;

Assegnare pertanto a quest'ultimo ed a carico dell'Assemblea Comune:

1° un'indennità pari a due anni di retribuzione;

2° un risarcimento di 3 000 000 di franchi belgi od una rendita corrispondente;

3° i quattro dodicesimi della sua retribuzione annua come dall'impegno assunto nei suoi confronti dal Bureau:

4° l'importo di 82 500 franchi belgi corrispondente all'indennità forfettaria «trimestrale» di 15 000 franchi belgi. detta «di vettura», non più versatagli dal 15 luglio 1954.

Porre inoltre tutte le spese a carico dell'Assemblea Comune.»

Nella sua comparsa di risposta l'Assemblea Comune chiede alla Corte di Giustizia di:

«Respingere il ricorso presentato dal signor Kergall il 14 gennaio 1955 con tutte le conseguenze di legge ed in ispecie per quanto concerne gli onorari, le spese giudiziali ed ogni altra spesa eventuale.»

La nomina dell'agente e degli avvocati è stata fatta ritualmente.

Le parti hanno rispettivamente depositato la replica e la controreplica nelle quali han tenuto ferme le conclusioni già formulate.

Il Presidente della Corte ha designato quale relatore il Giudice P. J. S. Serrarens.

Aderendo alle proposte fatte dal Giudice relatore nella sua relazione preliminare, la I[a] Sezione, con ordinanza 14 giugno 1955 letta in pubblica udienza, ha ordinato alle parti di comparire personalmente al fine di fornire ogni informazione ed esibire qualsiasi utile documento sui fatti menzionati nella predetta ordinanza.

L'istruttoria davanti alla I[a] Sezione è stata espletata a porte chiuse il 14 giugno 1955.

La parte convenuta ha depositato conclusioni scritte definitive con le quali ha tenute ferme le sue precedenti conclusioni.

Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza pubblica del 27 giugno 1955.

Nella pubblica udienza del 28 giugno 1955 l'Avvocato Generale Roemer ha concluso chiedendo alla Corte di:

«1° respingere il capo della domanda relativo al pagamento dell'indennità di vettura;

2° accogliere la domanda nella parte che riguarda il pagamento di quattro mensilità supplementari di retribuzione;

3° accogliere la domanda per quanto riguarda il risarcimento supplementare e di cui la Corte stabilirà l'importo in via di equità;

4° condannare la parte convenuta a tutte od alla maggior parte delle spese giudiziali.»

Nel corso della presente causa sono state osservate tutte le prescrizioni del Regolamento della Corte sui procedimenti contenziosi.

2° Dai documenti prodotti dalle parti emergono i seguenti fatti:

Il ricorrente era titolare d'un contratto d'impiego di data 10 gennaio 1953 (con effetto dal 6 dicembre 1952) della durata di anni due (stipendio annuo 7.800 U.E.P.) in forza del quale il ricorrente aveva assunto servizio presso l'Assemblea Comune.

Il contratto d'impiego fa richiamo al Regolamento interno vigente; il primo Regolamento interno del personale è del 12 gennaio 1953; esso fu sostituito il 1° luglio 1953 dal Regolamento provvisorio del personale.

Con lettera del 16 giugno 1953 il Segretario Generale dell'Assemblea Comune informò il ricorrente che, nella sua riunione del 15 giugno, il Bureau aveva deciso di sopprimere le funzioni che esso aveva assunte presso il Segretariato dell'Assemblea Comune e che non sarà pertanto possibile rinnovare il suo contratto.

Il 3 novembre 1954 in Vicepresidente signor Fohrmann fece sapere al ricorrente che, in considerazione delle difficoltà materiali cui esso andava incontro dopo la cessazione dal servizio dell'Assemblea Comune quale capo di una numerosa famiglia, il Bureau aveva deciso di assegnargli, oltre alle indennità cui aveva diritto in base al Regolamento ed al contratto, quattro dodicesimi della sua retribuzione annua.

Con lettera del 24 novembre 1954, diretta al Presidente dell'Assemblea Comune, il ricorrente fece sapere che si considerava leso dalla decisione del 15 giugno 1953, come pure dalla decisione che aveva confermata la prima, e che protestava pertanto contro tali provvedimenti.

Il 18 dicembre 1954 il signor Fohrmann informò il ricorrente che il Bureau aveva dovuto constatare che esso ricorrente non aveva voluto ritirare la sua lettera del 24 dicembre, come chiestogli dal Bureau, e che, in tali condizioni, il provvedimento di favore relativo all'indennità supplementare e che egli non aveva accettato, era annullato.

3° Gli argomenti che le parti hanno illustrato davanti alla Corte a sostegno delle loro tesi possono così riassumersi:

1. Sulla regolarità della decisione di non rinnovare il contratto

Il ricorrente assume di essere entrato al servizio dell'Assemblea Comune soltanto perchè vi fu da questa insistentemente invitato. La convenuta oppone che il ricorrente sarebbe entrato al servizio dell'Assemblea a sua domanda e dopo aver personalmente presentato la sua candidatura.

Secondo il ricorrente, l'assunzione, benchè temporanea per la sua durata, gli faceva legittimamente presumere di ottenere in prosieguo uno stabile impiego. A ciò la convenuta risponde rilevando che nè dalle circostanze in cui l'assunzione è avvenuta nè da particolari clausole del contratto risulta che il ricorrente potesse fare assegnamento su uno stabile impiego non avendo egli ottenuta alcuna promessa orale o scritta d'un rinnovo del contratto.

Secondo il ricorrente, la decisione di non rinnovare il suo contratto è stata presa in un'epoca in cui era impossibile sapere se nel 1955 le funzioni di cui trattavasi sarebbero state mantenute o meno. Il ricorrente cita una sentenza del Consiglio di Stato francese con cui fu annullata una decisione di non rinnovare un contratto perchè presa troppo tempo prima della scadenza di questo. La convenuta rileva che già nei primi mesi si erano rilevate le emperfezioni dell'organizzazione.

Il ricorrente assume inoltre che la soppressione del suo impiego è di competenza della Commissione dei Presidenti prevista dall'art. 78 del Trattato e non già di competenza del Bureau. Secondo la convenuta, l'applicazione dell'art. 78 del Trattato è provvisoriamente sospesa in virtù di quanto dispone l'ultimo comma del paragrafo 7 della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie. Sempre secondo la convenuta, il ricorrente confonderebbe la competenza ad organizzare i servizi, che appartiene all'Assemblea, e la competenza a fissare il numero dei dipendenti, che appartiene alla Commissione dei Presidenti.

Il ricorrente assume inoltre che non essendosi specificato nel contratto quali erano le funzioni assegnategli, la soppressione dell'impiego non poteva determinare il suo allontanamento. Il provvedimento sarebbe viziato da sviamento di potere in quanto la soppressione dell'impiego fu solo un pretesto. Secondo la convenuta,

il ricorrente non ha fornito alcuna prova che la soppressione sia stata fatta pro domo. Non potrebbe quindi trattarsi di uno sviamento di potere.

Il ricorrente assume infine che la decisione di non rinnovare il contratto sarebbe una sanzione disciplinare mascherata. La convenuta risponde che il ricorrente confonde concetti giuridici diversi: la sanzione e la reale soppressione di un impiego.

Nella sua comparsa di risposta la convenuta lamenta per la prima volta l'insufficiente capacità del ricorrente. Quest'ultimo fa osservare che i rilievi relativi alla sua competenza professionale riguardano la sua attività in epoca posteriore alla decisione di allontanarlo dal servizio.

2. Sull'indennità prevista dall'art. 15 del contratto

Il ricorrente assume che il Bureau dell'Assemblea, con lettera del 3 novembre 1954, gli aveva assegnato un'indennità supplementare di quattro dodicesimi della retribuzione annua e che tale assegnazione fu annullata perchè egli non volle rinunciare a ricorrere alla Corte; che egli non ha mai reclamato contro tale indennità. La convenuta sostiene che si è trattato di un'offerta fatta a titolo di liberalità e che il ricorrente non ha mai accettata preferendo egli intentar causa anzichè accettare tale favore.

3. Sull'indennità di vettura

Secondo il ricorrente, il Regolamento interno del personale di data 12 gennaio 1953, allegato al suo contratto d'impiego, gli dava diritto ad un assegno trimestrale di vettura. Il pagamento di tale assegno è stato indebitamente sospeso il 15 luglio 1953. La convenuta osserva che in virtù del Regolamento provvisorio del personale è necessaria una speciale decisione per ottenere tale indennità; un provvedimento del genere non fu mai preso a favore del ricorrente.

IN DIRITTO

1. Sulla competenza

La Corte afferma la propria competenza a statuire nella presente causa.

La competenza della Corte deriva dall'art. 42 del Trattato, cui il ricorrente si è richiamato nel suo ricorso, in relazione all'art. 17 del contratto d'impiego ed all'art. 27 del Regolamento interno del personale dell'Assemblea Comune di data 12 gennaio 1953. L'art. 17 del contratto d'impiego stabilisce che tutte le disposizioni del Regolamento interno vigente sono applicabili al rapporto esistente fra il dipendente e l'Assemblea Comune salvo che siano contrarie alle clausole del contratto d'impiego. L'art. 27 del Regolamento interno del personale dispone che le controversie individuali che possono sorgere dall'applicazione del Regolamento o dall'esecuzione dei contratti di lavoro, saranno deferite alla Corte di Giustizia. L'art. 50 del Regolamento provvisorio del personale di data 1° luglio 1953 contiene analoga norma.

La Corte d'altronde, riconosce fondata la tesi illustrata dall'Avvocato Generale a sostegno delle sue conclusioni, tesi che poggia sul principio generale della responsabilità stabilita dall'art. 40 del Trattato. Anche il patrocinatore del ricorrente si è richiamato al citato articolo nella discussione orale.

La Corte dà atto che la convenuta non ha elevato eccezioni sulla ricevibilità; la Corte ritiene che il presente ricorso è ricevibile.

2. Nel merito

Nella sua riunione del 15 giugno 1953, il Bureau dell'Assemblea Comune ha deciso «la soppressione delle funzioni di Capo Servizio dei Servizi Amministrativi alla scadenza (5. 12. 1954) del contratto del signor Kergall, attuale titolare» (Vedasi processo verbale della riunione).

La decisione di sopprimere le predette funzioni non implicava espressamente, in quell'epoca, che non si sarebbe rinnovato il contratto del ricorrente. Il 16 giugno 1953 il Segretario Generale dell'Assemblea Comune comunicò al ricorrente quanto segue: «Sono dolente d'informarla che il Bureau, nella sua riunione del 15 giugno ha deciso di sopprimere le funzioni che Lei ricopre presso il Segretariato dell'Assemblea. Non mi sarà di conseguenza possibile rinnovare il Suo contratto.» È quindi il Segretario Generale che ha preso la decisione di non rinnovare il contratto del ricorrente. Nelle varie riunioni che ha tenuto i giorni 3 e 25 ottobre 1954, il Bureau dell'Assemblea Comune ha confermata la decisione del Segretario

Generale e, respingendo la richiesta del ricorrente, ha rifiutato di prorogare il suo contratto.

Il ricorrente, senza invocare l'annullamento della decisione di non rinnovare il suo contratto, chiede alla Corte di accertare che tale decisione è stata illegittimamente presa e conseguentemente dichiarare che detto provvedimento gli ha cagionato un danno per il quale gli è dovuta riparazione.

A — SULLA LEGITTIMITÀ DELLE DECISIONI DI NON RINNOVARE IL CONTRATTO D'IMPIEGO DEL RICORRENTE, PRESE DALLA PARTE CONVENUTA

a) La Corte rileva che il contratto d'impiego stipulato il 10 gennaio 1953 fra l'Assemblea Comune ed il ricorrente seppure ha l'apparenza di un semplice contratto d'impiego di durata limitata, costituisce, ciò non di meno, un contratto sui generis.

Tale contratto deve essere interpretato non soltanto con riguardo alle norme del Trattato ed a quelle del Regolamento interno vigente cui esso fa richiamo, ma tenendo pure conto della volontà delle parti e delle intenzioni della Comunità nei confronti dei suoi dipendenti.

1° Nel preambolo del contratto d'impiego è fatto richiamo al paragrafo 7 comma 3 della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie che testualmente dispone «in attesa che la Commissione prevista dall'art. 78 del Trattato abbia determinato i ruoli del personale e stabilito il loro Statuto, il personale necessario sarà assunto a contratto». Il richiamo a quel testo chiarisce nettamente il carattere prestatutario del contratto d'impiego.

2° A norma degli artt. 1 e 2 del contratto d'impiego il signor Kergall «entra al servizio» dell'Assemblea Comune ed il contratto «ha effetto dal 6 dicembre 1952 per la durata di due anni».

L'espressione «entra al servizio» («entre au service») e la circostanza che il ricorrente fu assunto quale funzionario del primo grado — nel quale sono compresi il Segretario Generale, il Segretario Generale aggiunto ed i Capi Servizio ed assimilati — dimostrano, od in ogni caso permettono fondatamente di ritenere che si trattò d'una assunzione che dava legittima aspettativa, sotto

determinate condizioni, ad uno stabile impiego oppure ad un passaggio nei ruoli previsti dallo Statuto.

3° D'altronde, nel limitare la validità del contratto a due anni, le parti non hanno necessariamente avuto l'intenzione di dare ad esso il valore di un'assunzione a tempo determinato ma hanno piuttosto inteso uniformarsi all'opinione generale, diffusa in quell'epoca presso le Istituzioni della Comunità, secondo cui due anni erano bastevoli per l'elaborazione e l'adozione dello Statuto dei funzionari. La Corte ritiene che l'assunzione del ricorrente ha posto in essere dei rapporti giuridici molto più ampi di quelli che sorgono da un contratto d'impiego di diritto privato.

4° L'art. 15 del contratto del ricorrente prevede inoltre che il dipendente percepirà un'indennità alla scadenza del contratto ove nei suoi confronti non venga applicato lo Statuto definitivo dei funzionari mentre l'art. 51 del Regolamento provvisorio del personale di data 1° luglio 1954, dispone che detto Regolamento sarà sostituito «di pieno diritto» dallo Statuto del personale appena questo sarà stato adottato. Il contratto d'impiego ed il Regolamento provvisorio del personale precorrevano dunque e preparavano l'applicazione di uno Statuto e rendevano in tal modo legittime le speranze del ricorrente.

Infine, il contratto del ricorente è un contratto di diritto pubblico; si tratta di un contratto che riguarda l'entrata in servizio presso una pubblica autorità, servizio nel quale il ricorrente doveva adempiere pubbliche funzioni ed il contratto stesso fa richiamo ad un regolamento interno emanato da detta autorità. Ne consegue che lo stato giuridico del ricorrente è quello di un pubblico funzionario con assunzione provvisoria.

5° Non vi è alcun indizio che le mansioni assegnate al ricorrente rappresentassero un incarico temporaneo che avrebbe potuto essere espletato nel periodo di due anni. Per di più, l'assunzione non aveva il carattere d'un periodo di prova al quale, del resto, il ricorrente non fu sottoposto. D'altronde, il Regolamento del 1° luglio 1954 che ha introdotto il sistema del servizio in prova per tre mesi, non prevede che l'Istituzione possa licenziare un dipendente anche dopo il termine del periodo di prova, salvo che trattisi di un provvedimento disciplinare.

6° Per quanto riguarda l'incapacità professionale di cui la convenuta fa carico al ricorrente, la Corte ritiene che normalmente spetti all'Amministrazione valutare le attitudini professionali dei dipendenti, ma rileva che nessuna decisione del Bureau fa menzione dell'incapacità del ricorrente. Esso non ha d'altronde avuto la possibilità di dar prova delle sue attitudini professionali dato che ha occupato il posto di cui trattasi soltanto durante un periodo molto limitato. Inoltre, nessun rimprovero ha avuto il ricorrente ed il primo appunto sulla qualità del suo lavoro fu fatto l'11 giugno 1954; il suo fascicolo personale non contiene del resto alcuna osservazione sulla sua capacità e neppure sulla sua condotta in linea disciplinare.

Per motivare le decisioni di non rinnovare il contratto del ricorrente non gli si è fatto carico d'incapacità professionale. Questa non è stata accertata attraverso un regolare procedimento come deve farsi presso qualsiasi amministrazione. In tali condizioni, l'accusa d'incapacità professionale che la convenuta ha per la prima volta elevata nella sua comparsa di risposta per giustificare la sua decisione di non rinnovare il contratto, non può venir presa in considerazione.

7° La Corte osserva infine che il progetto di Statuto definitivo del personale della Comunità, elaborato di comune accordo dalle quattro Istituzioni, rivela chiaramente le intenzioni della Comunità nei confronti dei suoi dipendenti.

Tale progetto, nel testo distribuito nel settembre 1954, conteneva già norme concernenti la messa in disponibilità.

Queste norme, analoghe a quelle vigenti negli ordinamenti amministrativi di vari paesi, sono state mantenute in tutti i progetti successivi senza obbiezioni sostanziali da parte delle Istituzioni; esse contengono due elementi: «la precedenza assoluta per l'assegnazione del dipendente a qualsiasi impiego del suo grado che si rendesse vacante o che venisse creato nel ruolo al quale esse apparteneva», ed il pagamento, «della totalità dei suoi emolumenti per un anno e della metà degli emolumenti per ulteriori due anni».

b) La Corte respinge la tesi del ricorrente relativa all'incompetenza del Bureau dell'Assemblea Comune a sopprimere le funzioni di Capo Servizio dei Servizi Amministrativi. Essa rileva che

il Bureau è competente ad organizzare liberamente il suo Segretariato nel modo ritenuto migliore per il servizio e che sopprimendo un posto ritenuto superfluo, esso ha agito nella sfera della sua piena competenza.

c) La Corte d'altronde rileva che la soppressione di specifiche funzioni non può, da sè sola, determinare il licenziamento del funzionario che ricopriva il posto ad esse relativo e ciò tanto meno quando, come nella specie, nel contratto d'impiego non sono state esplicitamente assegnate al dipendente di cui trattasi le funzioni soppresse. Tale soppressione invece rende il dipendente disponibile per assumere altro incarico.

È emerso dall'istruttoria che la convenuta non ha preso alcuna iniziativa in tal senso e che, d'altra parte, il ricorrente avrebbe accettato di assumere non soltanto funzioni equivalenti a quelle soppresse ma anche incarichi di minore importanza.

d) Dalle considerazioni di cui sopra la Corte trae la conclusione che il Bureau dell'Assemblea Comune, non prorogando il contratto del ricorrente nelle circostanze che sono emerse in corso di causa, ha invocato, a fondamento della sua decisione, un motivo che da solo non poteva giustificarla e che esso non ha tenuto in sufficiente conto la posizione giuridica del ricorrente.

La Corte ritiene inoltre che il Bureau dell'Assemblea, nel prendere la menzionata decisione e nel fissare l'indennità di licenzialmento prevista dall'art. 15 del contratto d'impiego, avrebbe dovuto ispirarsi alle norme del progetto di Statuto del personale della Comunità che disciplinano la messa in disponibilità ed ovviano alle sue conseguenze.

La Corte pertanto rileva che le circostanze in cui è stato disposto di non rinnovare il contratto del ricorrente appaiono irregolari e che il Bureau dell'Assemblea Comune ha indebitamente agito nell'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda l'esecuzione del predetto contratto. Da tale indebito agire sorge la responsabilità dell'Assemblea Comune; esso ha cagionato al ricorrente un danno per il quale gli è dovuta riparazione.

B — SULLE INDENNITÀ PRETESE DAL RICORRENTE

I) L'indennità detta «di vettura»

La Corte rileva che tale indennità non è prevista dal contratto d'impiego del ricorrente, bensì dall'art. 3 dell'allegato Regolamento interno del personale del 12 gennaio 1953. Detto Regolamento è stato sostituito il 1° luglio 1953 dal Regolamento provvisorio del personale, il cui art. 34 prevede una speciale decisione del Segretario Generale dell'Assemblea Comune per l'assegnazione di questa indennità. Una decisione del genere non è mai stata presa a favore del ricorrente.

La Corte respinge la tesi del ricorrente secondo cui i benefici accessori, esistenti al momento dell'entrata al servizio della Comunità, devono essere considerati come retribuzioni complementari connesse alle garanzie contrattuali e non suscettibili di venire unilateralmente modificati.

Concordando su questo punto con l'Avvocato Generale, la Corte ritiene che la pretesa del ricorrente relativa al pagamento di un'indennità di vettura è infondata.

II) Risarcimento danni preteso dal ricorrente

In vista delle difficoltà e del tempo richiesto per crearsi una nuova posizione in altra sede ed a causa dei disagi d'ogni sorta che ne conseguono, il ricorrente pretende una prima indennità pari a due annate di retribuzione.

Il ricorrente assume di avere anche diritto al risarcimento del danno subito a seguito del licenziamento, danno che egli valuta in tre milioni di franchi belgi, corrispondenti ad un lucro cessante di annui fr. b. 200.000 per quindici anni (differenza tra la retribuzione in un nuovo impiego e quella connessa al posto che ha dovuto lasciare).

La Corte non può accogliere tali pretese. Essa ritiene che le spese connesse al trasferimento di residenza sono coperte dall'indennità di partenza prevista dall'art. 9 *a*) del contratto d'impiego e tale indennità è stata corrisposta al ricorrente. La Corte terrà

conto in prosieguo della differenza fra dette spese e l'indennità richiesta.

Per quanto concerne il risarcimento preteso, la Corte ritiene, concordando con le conclusioni dell'Avvocato Generale, che il ricorrente avesse soltanto qualche prospettiva di ottenere un impiego permanente e che nel caso in esame vi erano altri elementi di incertezza per cui non si può riconoscere l'esistenza di un danno determinato.

III) L'indennità prevista dall'art. 15 del contratto d'impiego del ricorrente

La Corte rileva che l'art. 15 del contratto del ricorrente stabilisce l'ammontare minimo di tale indennità lasciando così al Bureau dell'Assemblea di fissarne l'importo caso per caso. Il Bureau valendosi di tale facoltà aveva assegnato al ricorrente un'indennità pari a sei mensilità di stipendio.

Tale indennità fu ridotta a due mensilità di stipendio con la decisione del Bureau dell'Assemblea Comune di data 3 dicembre 1954. Per giustificare tale provvedimento si è affermato che il ricorrente non aveva accettato le quattro mensilità supplementari e che aveva manifestato l'intenzione di ricorrere alla Corte di Giustizia.

Aderendo su questo punto alle conclusioni dell'Avvocato Generale la Corte osserva che dai documenti prodotti non risulta che il ricorrente avesse rifiutato tale indennità ed il fatto che egli intendesse far valere i suoi diritti in giudizio non è un valido motivo per modificare la decisione del Bureau dell'Assemblea Comune in danno del ricorrente, come nella specie fu fatto.

La Corte ritiene pertanto fondata la pretesa del ricorrente relativa al pagamento delle quattro mensilità supplementari che gli erano state assegnate dal Bureau dell'Assemblea Comune.

La Corte rileva inoltre che il Bureau dell'Assemblea Comune aveva fissato questa indennità in un importo che supera di quattro dodicesimi i due dodicesimi degli emolumenti annui previsti come minimo, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) le difficoltà materiali cui l'interessato, quale capo di una famiglia numerosa, andava incontro dopo aver lasciato il servizio dell'Assemblea Comune;

b) gli oneri che gli avrebbe imposti la ricerca di una nuova posizione.

Orbene, questi elementi sono senza dubbio molto importanti, ma un'equa valutazione delle conseguenze che ne derivano fa scorgere che l'assegnazione di sei mensilità degli emolumenti non poteva adeguatamente ovviare alle difficoltà ed agli oneri cui il ricorrente deve far fronte. D'altronde tali elementi non bastano a caratterizzare la situazione. Se ne aggiungono altri di cui va tenuto debito conto.

Il Bureau dell'Assemblea Comune era al corrente dei progetti di Statuto elaborati dalla Commissione dei Presidenti. Con tali progetti, in aderenza ai principi generalmente ammessi in diritto amministrativo, si era prevista la messa in disponibilità dei dipendenti. La Corte ritiene che il Bureau dell'Assemblea Comune avrebbe dovuto tener conto di tutti questi elementi e, ispirandosi ai menzionati progetti, assegnare al ricorrente un'analoga indennità.

Essendo mancata tale assegnazione, considerate le circostanze del caso di cui si tratta nonchè l'irregolarità delle decisioni prese dalla convenuta, la Corte riconosce che il ricorrente ha diritto a percepire un'indennità pari ad un anno dei suoi emolumenti.

La predetta indennità si aggiunge a quella di due dodicesimi già versata ed ai quattro dodicesimi la cui assegnazione fu a torto annullata dal Bureau, per modo che al ricorrente viene riconosciuto un importo totale pari a sedici mensilità dei suoi emolumenti.

C — SPESE DI CAUSA

La convenuta, essendo rimasta soccombente su diversi capi della domanda, va condannata, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte, a rifondere al ricorrente i due terzi delle spese da lui sopportate. La convenuta sopporterà interamente le proprie spese.

Letti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli artt. 40 e 41 del Trattato ed il paragrafo 7 della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

LA CORTE,

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

La parte convenuta è condannata a versare al ricorrente un importo pari a sedici mensilità dei suoi emolumenti, conteggiate con le modalità che l'Assemblea Comune ha seguito per stabilire l'importo delle due mensilità già versate al ricorrente quale indennità di scadenza di contratto.

Il ricorrente ha diritto al rimborso dei due terzi delle sue spese di causa a carico della parte convenuta e questa sopporterà interamente le proprie spese.

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo il 18 luglio 1955.

PILOTTI DELVAUX VAN KLEFFENS
SERRARENS RIESE

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 19 luglio 1955.

Il Presidente
M. PILOTTI

Il Giudice relatore
P. J. S. SERRARENS

Il Cancelliere
A. VAN HOUTTE